

Reg. DPR 462/01 Rev. 00 Data 07/02/2020 Pag. 1 di 11

REGOLAMENTO PER LE VERIFICHE SECONDO IL DPR 462/01

REV.	DATA	VERIFICATO	APPROVATO
00	07/02/2020	Responsabile Qualità	Amministratore Unico

MOTIVAZIONI DELLE MODIFICHE ALLA PRECEDENTE REVISIONE: Prima emissione



Reg. DPR 462/01 Rev. 00 Data 07/02/2020 Pag. 2 di 11

INDICE

1.	OGGETTO	3
2.	MODALITÀ DI GESTIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ATTIVITÀ DI ISPEZIONE	3
LA S	Società	4
3.	DEFINIZIONI	4
4.	AMMISSIONE AL SERVIZIO DI ISPEZIONE	4
4.1	RIESAME DEL CONTRATTO	4
4.2	Modalità di verifica	
4.3	Verifiche straordinarie	6
4.4	Presenza di osservatori degli enti di controllo / accreditamento	6
5 .	DOVERI DEL COMMITTENTE	7
6.	DOVERI DI ICOVER	
7.	MODIFICHE E TRASFORMAZIONI	
8.	RILASCIO DEL RAPPORTO DI ISPEZIONE	
8.1	Modalità di utilizzo e riproducibilità dei Verbali	
9.	PUBBLICITÀ DEL SERVIZIO DI ISPEZIONE	8
10.	RISERVATEZZA	
11.	DIRITTO DI RECESSO	
12.	RINNOVO DEL CONTRATTO	
13.	MODIFICHE DELLE NORME E/O DELLE CONDIZIONI PER LO SVOLGIMENTO	
	IZI DI ISPEZIONE	
14.	RECLAMI E RICORSI	
15.	CONTENZIOSI	
16.	ASSISTENZA	
17.	PUBBLICITÀ	
18.	CONDIZIONI ECONOMICHE	
18.		
18.2		
19.	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	10



Reg. DPR 462/01 Rev. 00 Data 07/02/2020 Pag. 3 di 11

1. Oggetto

Il presente Regolamento definisce le condizioni e le modalità con le quali è fornito da ICOVER il servizio di verifiche elettriche in accordo al DPR 462 del 22 ottobre 2001 ("Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi"), integrato dalla Direttiva del 11 marzo 2002 del Ministero delle Attività Produttive ("Procedure per l'individuazione, ai sensi degli articoli 4, 6 e 7 del DPR 462/2001 degli organismi di tipo "A").

Le attività ispettive vengono inoltre effettuate secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020. In particolare, il presente Regolamento fa riferimento a:

- 1) Verifiche periodiche e straordinarie delle installazioni e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
- 2) Verifiche periodiche e straordinarie degli impianti elettrici di messa a terra con tensione fino a 1000V;
- 3) Verifiche periodiche e straordinarie degli impianti elettrici di messa a terra con tensione oltre 1000V.
- 4) Verifiche periodiche e straordinarie degli impianti elettrici in luoghi di esplosione

ICOVER e il suo personale responsabile dell'effettuazione dell'ispezione al fine di garantire la massima correttezza e trasparenza delle attività non sono (né direttamente, né indirettamente tramite società collegate):

- il progettista, il costruttore, fornitore, acquirente, proprietario utilizzatore o manutentore degli oggetti sottoposti ad ispezione né il rappresentante autorizzato di una qualsiasi di queste parti.
- impegnati in attività che possono essere in conflitto con l'indipendenza di giudizio e con l'integrità professionale in relazione alla loro attività di ispezione.
- impegnati in qualsiasi altra attività che potrebbero compromettere la riservatezza, obiettività ed imparzialità del processo di verifica.

ICOVER svolge il proprio ruolo nell'assoluto rispetto della legislazione e della normativa vigente garantendo che tutte le parti interessate al processo di verifica abbiano accesso ai servizi senza alcuna discriminazione.

ICOVER svolge la propria attività in conformità alla norma di riferimento UNI CEI EN ISO/IEC 17020 con assoluta indipendenza dalle parti interessate al processo di verifica, così come stabilito dall'appendice A della norma di riferimento

Al fine di contrastare qualsiasi rischio che possa compromettere tale indipendenza, ICOVER adotta procedure che permettono di identificare, analizzare e documentare possibili conflitti di interesse derivanti dalle attività svolte da tutto il personale; inoltre ICOVER adotta un Codice Etico che si rivolge a tutti i dipendenti ICOVER ed ai suoi collaboratori.

2. Modalità di gestione del Regolamento per l'attività di ispezione

Il presente Regolamento viene preparato dal Responsabile Qualità e approvato dall'Amministratore Delegato.

Le revisioni del Regolamento sono sottoposte allo stesso iter previsto per l'emissione. Le parti modificate rispetto alla revisione precedente sono indicate con una barra posta lateralmente al testo che ha subito modifiche.



Reg. DPR 462/01 Rev. 00 Data 07/02/2020 Pag. 4 di 11

La Società

ISTITUTO COLLAUDI e VERIFICHE S.p.A. (in breve ICOVER) è una società con sede legale in Roma, che opera come organismo di ispezione nel settore industriale e civile.

3. Definizioni

I riferimenti utilizzati per i termini utilizzati sono:

- UNI EN ISO 9000:2015;
- UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012

con le seguenti integrazioni:

- **Committente**: soggetto che richiede a ICOVER di effettuare il servizio di ispezione.
- **Ispezione**: attività che comprende verifiche documentali, osservazioni dirette, interviste a persone, analisi strumentali e quanto altro necessario per verificare la conformità a standard di prodotti, processi, etc. o effettuare un'indagine conoscitiva.
- Rapporto di ispezione o prova: relazione degli esiti dell'ispezione.

4. Ammissione al servizio di ispezione

Qualsiasi soggetto con i requisiti definiti dalla normativa di riferimento e/o dal presente Regolamento per le attività richieste può accedere ai servizi di ICOVER. Le procedure in base alle quali ICOVER opera garantiscono che non vi siano discriminazioni tra i richiedenti i servizi di ispezione.

Le domande di esecuzione dell'attività devono sempre essere presentate prima dell'inizio dello svolgimento delle attività stesse. Dette domande devono permettere di identificare e stabilire chiaramente i requisiti e le caratteristiche delle prestazioni da erogare.

Inoltre tutte le richieste di intervento devono essere emesse e sottoscritte dal Committente o dal suo Legale Rappresentante o da personale titolato. ICOVER respinge le domande redatte in modo difforme dalle norme e/o secondo procedure che rischiano di alterare l'obiettività del risultato o che presentano una scarsa validità.

4.1 Riesame del contratto

Il riesame del contratto consiste nel rivedere l'ordine/contratto in modo da garantire che:

- i requisiti della ispezione/verifica siano chiaramente definiti, documentati e compresi;
- ogni divergenza di interpretazione fra ICOVER e il Committente sia risolta;
- ICOVER abbia la capacità di svolgere l'attività di ispezione.

In caso di esito favorevole viene emesso il documento di accettazione incarico.

4.2 Modalità di verifica

Il servizio di verifica è fornito da ICOVER nei termini e nelle condizioni riportate nel presente regolamento e richiamate nel documento "VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE" che il cliente intenzionato a firmare il contratto accetta con l'invio a ICOVER dell'incarico di verifica.

L'esecuzione delle attività di verifica è pianificata dal personale di ICOVER rispetto alla naturale scadenza delle attività inserite nel proprio gestionale (tenuta sotto controllo dalla ICOVER stessa e comunicata in tempo utile al cliente) o in base alle singole richieste pervenute. La scadenza è determinata sulla base dei dati forniti dal Cliente che ha sottoscritto nuovi contratti o sulla base della data della verifica precedentemente eseguita.

Il Responsabile Tecnico incarica l'ispettore di eseguire l'attività di verifica dell'impianto comunicata e di contattare il referente della ditta per concordare la data utile allo svolgimento della verifica. Il Cliente può ricusare l'ispettore incaricato giustificando e documentando le motivazioni per iscritto. Motivo di ricusazione potrebbero essere precedenti comportamenti giudicati non etici o palese conflitto d'interesse.



Reg. DPR 462/01 Rev. 00 Data 07/02/2020 Pag. 5 di 11

La verifica viene svolta alla presenza dell'incaricato (personale esperto e/o addestrato idoneo al rischio specifico di tipo elettrico) da parte del Cliente per l'assistenza all'ispettore.

L'ispettore designato per la verifica prende contatto con il Cliente concordando la data e l'ora in cui sarà effettuata la verifica, tenendo anche conto di eventuali esigenze particolari manifestate dal cliente stesso.

La verifica periodica degli impianti elettrici si esplica attraverso le sequenti fasi:

- analisi della documentazione;
- esame a vista dei luoghi e degli impianti;
- verifiche strumentali;
- redazione del verbale di ispezione;

Il verificatore incaricato esegue le verifiche affidategli nei tempi indicati e secondo le modalità prescritte dalla normativa tecnica di riferimento e descritte nelle specifiche Procedure e Istruzioni Operative.

L'attività di verifica è oggetto di supervisione tecnica da parte del Responsabile Tecnico che ha lo scopo di assicurare che le verifiche siano condotte in accordo con la legislazione vigente, con le Procedure Interne e le Istruzioni Operative di riferimento. Inoltre la supervisione per quanto attiene egli obblighi contrattuali stipulati con il Cliente (rispetto dei tempi di erogazione del servizio).

La supervisione tecnica del responsabile tecnico si esplica attraverso il riesame del verbale di verifica per approvazione che è evidenziato apponendo timbro e firma e data di verifica sul verbale

Il riesame del verbale con esito positivo avviene entro 7 giorni lavorativi dalla data dell'ispezione;

Il riesame del verbale con esito negativo avviene entro 2 giorni lavorativi dalla data dell'ispezione.

Il verbale di verifica firmato dall'ispettore in campo diventa definitivo solo dopo il riesame e validazione del Responsabile Tecnico o del suo sostituto e viene inviato al cliente, unitamente alla fattura, entro 15 giorni dall'ispezione oppure, in caso di verbale negativo, entro 5 giorni dall'ispezione. Se a seguito di riesame da parte del Responsabile Tecnico emergono, sia in termini di classificazione di eventuali rilievi che di giudizio complessivo, correzioni o aggiunte al rapporto ispettivo, si procederà con una nuova emissione del rapporto integrato dal verbale di verifica a firma del Responsabile Tecnico.

Eventuali revisioni (correzioni, aggiunte, etc) saranno tempestivamente comunicale al Cliente, dettagliando in una lettera accompagnatoria le motivazioni che hanno portato alla sostituzione del verbale rilasciato Nel caso in cui il Responsabile Tecnico (o sostituto) confermi l'esito negativo del Verbale di verifica emesso dall'ispettore copia del "Verbale " sarà inviata, a cura della segreteria, mezzo e-mail, posta, A/R, fax, pec entro 3 giorni lavorativi dall'approvazione del Responsabile tecnico, a:

- Proprietario e/o al Legale Rappresentante;
- Autorità territoriale Preposta alla Vigilanza.

Per la conduzione delle verifiche il personale addetto si avvale di strumentazione appositamente tarata

Il Committente, ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, s'impegna a fornire agli ispettori di ICOVER le necessarie informazioni in merito agli eventuali rischi esistenti nell'ambiente di lavoro in cui essi sono destinati ad operare, e assicura l'adozione di tutte le precauzioni possibili per la protezione della salute degli ispettori.

L'ispettore, prima di procedere, deve inoltre determinare se le installazioni/impianti sottoposti all'ispezione abbiano ricevuto la necessaria preparazione.

Ogni anomalia apparente notificata all'ispettore ovvero dal medesimo rilevata, è immediatamente registrata prima dell'inizio dell'ispezione. Qualora vi sia qualche dubbio sull'adeguatezza dell'impianto oggetto dell'ispezione prevista, ovvero qualora esso non corrisponda alla descrizione fornita, l'ispettore, prima di procedere, deve consultare il Responsabile Tecnico che chiederà spiegazioni al committente.

In caso di rilievo di non conformità, tali da far concludere la verifica con esito non positivo, copia del verbale di verifica deve essere trasmessa all'Autorità Pubblica competente per i necessari accertamenti di legge.



Reg. DPR 462/01 Rev. 00 Data 07/02/2020 Pag. 6 di 11

Il verbale di verifica potrà contenere osservazioni a seguito dell'ispezione con esito positivo, che l'Organizzazione potrà prendere in considerazione allo scopo di elevare il grado di sicurezza dell'impianto.

Si intende non conformità il mancato rispetto di Norme di Legge penalmente sanzionabili limitatamente all'oggetto della verifica per cui ICOVER ha l'incarico.

4.3 Verifiche straordinarie

Si intende per verifica straordinaria l'insieme delle procedure con le quali si accerta il permanere dei requisiti tecnici di sicurezza in caso di:

- esito negativo della verifica periodica
- richiesta dall'Organizzazione
- modifica sostanziale dell'impianto

Nel caso di verifica straordinaria effettuata a seguito di verifica periodica con esito negativo, il cliente è tenuto a far effettuare la verifica straordinaria a ICOVER affinché venga attestato il ripristino delle condizioni di esercizio sicuro dell'impianto. In questo caso la verifica straordinaria non modifica la scadenza della successiva verifica periodica.

In caso di verifica straordinaria su richiesta dell'Organizzazione o per modifica sostanziale dell'impianto, questa deve essere motivata, in modo da poter meglio individuare le ragioni della richiesta e le parti dell'impianto da verificare in maniera più puntuale. Nel verbale, in questo caso, sarà precisato l'oggetto della verifica stessa anche al fine di modificare o menola scadenza della successiva verifica periodica.

Per valutare quando una modifica deve essere considerata sostanziale e, quindi quando le modifiche sostanziali richiedono una verifica straordinaria ci si può attenete alla circolare n⋅ 12988 del 24/10/1994 emanata dall'ISPESL e che di seguito si riporta:

"Per trasformazioni sostanziali si intendono quelle modifiche che in qualche modo coinvolgono l'impianto totalmente o nel punto di consegna. Sono esempi di trasformazione sostanziale;

variazioni della categoria dell'impianto o della tensione di alimentazione (es. da bassa ad alta tensione);

aumento di potenza che comporti una modifica preponderante del quadro generale o della cabina di trasformazione;

una modifica del sistema elettrico o del sistema di protezione dai contatti indiretti, se tale modifica interessa tutto l'impianto;

negli impianti di II categoria l'aumento del numero delle cabine di trasformazione o variazioni sostanziali all'interno di esse,

cambio di destinazione dell'utenza, con diversa applicazione Normativa (es. magazzino di vendita trasformato in ambulatorio medico).

Non sono perciò, ad esempio, da considerarsi trasformazioni sostanziali le modifiche nei quadri elettrici secondario nei circuiti terminali l'aumento della potenza contrattuale o il cambio di ragione sociale se ciò non comporta modifiche sull'impianto elettrico come in precedenza indicato.

Per gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche sono invece esempi di modifiche sostanziali quelle che comportano un incremento del livello di rischio.".

Relativamente alle verifiche straordinarie è facoltà del Committente chiedere una verifica dell'impianto per qualsiasi ragione (per esempio a seguito di un infortunio, per anomalie che dovessero manifestarsi sull'impianto a seguito di un incendio, un allagamento una fulminazione, ecc.).

4.4 Presenza di osservatori degli enti di controllo / accreditamento

Il Committente si impegna a consentire l'accesso di osservatori designati dagli Enti di Controllo/Accreditamento nello svolgimento dei propri compiti di controllo e monitoraggio delle attività svolte da ICOVER in qualità di Organismo di ispezione. La presenza di tali osservatori avverrà sempre in accompagnamento a personale di ICOVER.



Reg. DPR 462/01 Rev. 00 Data 07/02/2020 Pag. 7 di 11

La notifica della presenza di tali osservatori potrebbe avvenire con preavviso minimo (meno di 3 giorni), senza che questo possa essere motivo di non accettazione da parte del Committente della loro presenza. La mancata accettazione della presenza di tali osservatori da parte del Committente determina la sospensione dell'iter di ispezione e la sua chiusura in caso di perdurare del diniego in questione.

5. Doveri del Committente

Il Committente ha il dovere di:

- garantire a ICOVER le condizioni per realizzare il controllo secondo quanto previsto dal contratto;
- garantire la correttezza dei dati forniti;
- comunicare tempestivamente per iscritto a ICOVER ogni variazione apportata agli oggetti del servizio di ispezione (organizzazioni, strutture, etc.).
- accettare che la documentazione in possesso di ICOVER relativa alle proprie attività possa essere verificata da parte dell'ente di accreditamento (ACCREDIA)
- accettare, senza costi aggiuntivi per il Committente, l'eventuale presenza di ispettori dell'organismo di accreditamento/controllo in veste di osservatori, che saranno notificati da ICOVER, e accettare altresì, ispettori ICOVER in affiancamento/addestramento e ispettori ICOVER in veste di osservatori (per attività di monitoraggio in campo);

6. Doveri di ICOVER

ICOVER si impegna a:

- fornire al Committente le prestazioni previste nel contratto in modo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
- fornire le proprie prestazioni in modo da arrecare il minimo disturbo al regolare svolgimento delle attività qualora sia necessario effettuare verifiche in campo;
- di garantire la tutela dei diritti di proprietà del Committente
- rendere conto delle attività di controllo mediante la consegna dei rapporti delle ispezioni svolte con le modalità previste nel contratto.

7. Modifiche e trasformazioni

ICOVER può richiedere, qualora le informazioni acquisite successivamente alla stipula del contratto comportino una variazione di offerta, modifiche delle condizioni contrattuali in corso.

La non accettazione delle nuove condizioni dovrà essere comunicata dal committente del servizio ispettivo in forma scritta, fatto salvo il pagamento di tutti i costi sostenuti da ICOVER fino a qual momento.

ICOVER ha la facoltà di considerare tale rifiuto equivalente a disdetta del servizio da parte del committente, il silenzio del committente oltre il 30° giorno dalla comunicazione delle modifiche da parte di ICOVER è da considerarsi equivalente all'accettazione delle nuove condizioni contrattuali.

In caso di trasformazioni, fusioni, scissioni, cambiamento della denominazione o ragione sociale del committente, il contratto continua con la società che subentra legalmente negli impegni contrattuali già esistenti.

Tali informazioni dovranno pervenire a ICOVER che valuterà la necessità di effettuare una verifica straordinaria. I costi di tale verifica sono a carico del committente.

8. Rilascio del rapporto di ispezione

La documentazione relativa alle ispezioni e ogni altro documento rilevante a supporto degli esiti della verifica, viene valutata dal Responsabile Tecnico, il quale deve anche stabilire la conformità delle operazioni di ispezione rispetto alle norme, alle procedure e alle istruzioni di riferimento.



Reg. DPR 462/01 Rev. 00 Data 07/02/2020 Pag. 8 di 11

Gli esiti dell'attività ispettiva sono evidenziati in modo chiaro nel Rapporto consegnato al Committente, redatti in base alle indicazioni della Guida EA IAF e firmati per approvazione del Responsabile Tecnico.

8.1 Modalità di utilizzo e riproducibilità dei Verbali

Il Cliente ha la possibilità di utilizzare, esibire o citare il Verbale di ispezione per tutti gli scopi legali, promozionali o commerciali, purché non produca confusione o non induca in errore il destinatario sul suo effettivo significato; in particolare può pubblicizzarne il fatto nel modo che egli ritiene più opportuno, purché rigorosamente riferito all'oggetto dell'Ispezione.

In caso di accertamento di comportamenti scorretti, ICOVER S.p.A. intraprenderà le azioni del caso a tutela dei terzi e della propria immagine.

È possibile la riproduzione dei Verbali di ispezione rilasciati da ICOVER S.p.A., purché riproducano integralmente l'originale; sono consentiti ingrandimenti/riduzioni purché il documento risulti leggibile e la sua struttura non risulti modificata.

9. Pubblicità del servizio di ispezione

Qualunque comunicazione che il Committente faccia circa l'utilizzo dei servizi di ispezione di ICOVER deve essere veritiera e inequivocabilmente riferita all'oggetto delle ispezioni stesse.

In caso di accertamento di comportamenti scorretti, ICOVER intraprenderà le azioni del caso a tutela dei terzi e della propria immagine.

Il marchio di ICOVER nonché quello dell'ente di accreditamento non può essere utilizzato dal committente.

10. Riservatezza

Gli atti e le informazioni riguardanti il Committente, acquisiti o dei quali si sia venuti a conoscenza nel corso delle attività di ispezione, sono considerati riservati, salvo disposizioni di legge contrarie, disposizioni degli Organismi di accreditamento o autorizzazione scritta. ICOVER vincola il proprio personale e chiunque, operando per suo conto, venga a conoscenza di informazioni riservate, alla riservatezza. Atti e documenti acquisiti da ICOVER e riguardanti gli Operatori sono gestiti in forma riservata a fronte di apposita procedura.

ICOVER garantisce il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e della tutela della persona, ed informa che i dati personali conferiti dagli interessati tramite i vari canali di raccolta, direttamente o indirettamente gestiti dal Titolare, ovvero acquisiti presso terzi nel rispetto delle condizioni di legge, saranno trattati in modo lecito, pertinente e secondo correttezza, nel rispetto dei principi sanciti dal D.Lgs. 196/2003 e dal Reg UE 679/16.

In caso di autorizzazione scritta del Committente al trattamento dei dati, questi ultimi possono essere utilizzati per la predisposizione di materiale divulgativo di varia natura finalizzato a promuovere l'attività di ICOVER e a diffondere la conoscenza tra i soggetti con i quali ICOVER intrattiene rapporti utili per il raggiungimento degli scopi statutari.

Qualora la legge imponga di rendere note informazioni riservate a terzi, ICOVER informa il Committente circa i dati divulgati.

11. Diritto di Recesso

Il diritto di recesso dal contratto stipulato tra il Committente e ICOVER potrà essere attivato da ICOVER in caso di:

- ripetuta inosservanza degli obblighi di cui al presente Regolamento;
- persistere del rifiuto al pagamento dei corrispettivi per i servizi di ICOVER per oltre 30 giorni dopo il ricevimento della diffida inviata da ICOVER al Committente per lettera raccomandata;
- fallimento o liquidazione del Committente.



Reg. DPR 462/01 Rev. 00 Data 07/02/2020 Pag. 9 di 11

Il Committente può a sua volta chiedere il recesso in caso di:

- fallimento o liquidazione;
- variazione della normativa di riferimento per la fornitura dei servizi;
- cessazione dell'oggetto di ispezione per cause non imputabili al Committente.

12. Rinnovo del contratto

Per contratti a tempo, il rinnovo deve essere richiesto formalmente dal Committente entro due mesi dalla scadenza dello stesso.

13. Modifiche delle norme e/o delle condizioni per lo svolgimento di servizi di ispezione

In conseguenza di variazioni del sistema normativo di riferimento per l'accreditamento dei servizi di ispezione, possono essere apportate delle variazioni:

- al presente Regolamento;
- al Piano di valutazione;
- alle condizioni economiche.

All'emissione di un nuovo Regolamento o di un nuovo Tariffario viene stabilito il termine entro il quale i Committenti dovranno adeguarsi alle nuove prescrizioni, considerando l'entità delle modifiche da apportare. ICOVER ne dà tempestiva comunicazione ai soggetti che hanno già sottoscritto un contratto con scadenza successiva al termine di entrata in vigore delle nuove norme alle quali deve essere adeguato il regolamento e con domanda in corso di esame. Salvo il diritto di recesso, ICOVER provvede all'emissione di un nuovo contratto alle nuove condizioni.

14. Reclami e ricorsi

I reclami da parte di chiunque abbia motivato interesse nei confronti di ICOVER S.p.A. vengono inoltrati, in forma scritta, a ICOVER; il Responsabile Qualità provvede a registrarlo, a comunicare al Committente entro 5 giorni dal suo ricevimento di averlo preso in carico, analizzare la situazione di insoddisfazione descritta e dare una riposta allo scrivente entro 20 giorni dal ricevimento.

Per ogni singolo reclamo viene inoltre aperta una adeguata azione correttiva così come definito nelle procedure ICOVER.

ICOVER si impegna a tenere informato il segnalante sullo stato di avanzamento del reclamo.

Se il reclamante effettua una comunicazione che non comporta necessariamente l'apertura di una specifica azione correttiva, il Responsabile Qualità ICOVER predisporrà una comunicazione di risposta con le giuste spiegazioni, che sarà inviata al reclamante entro 20 giorni dal ricevimento.

I ricorsi riguardano comunicazioni di ICOVER inerenti il risultato delle attività di valutazione. Il ricorso è la manifestazione esplicita e documentata di non accettazione delle decisioni adottate da ICOVER nell'ambito delle attività di verifica ispettiva.

Il ricorso va indirizzato all'Amministratore Delegato di ICOVER entro 15 giorni dal formale ricevimento da parte del Committente della decisione di ICOVER.

ICOVER comunica in forma scritta il ricevimento del ricorso entro 10 gg dal ricevimento del medesimo. ICOVER si impegna a tenere informato il segnalante sullo stato di avanzamento del ricorso.

L'Amministratore Delegato provvederà a trasmettere una risposta scritta, a mezzo lettera raccomandata, al committente entro 30 giorni dal ricevimento circa l'esito dell'accertamento e le relative decisioni.

L'eventuale contenzioso che dovesse insorgere viene riportato al giudizio di una terna arbitrale; due arbitri vengono scelti dalle due parti tra esperti del settore mentre il terzo viene scelto dai primi due o, in mancanza di accordo, dal Tribunale di Cosenza.

Le spese inerenti successivi accertamenti che dovessero rendersi necessari sono a carico del ricorrente salvo il caso di accoglimento del ricorso.



Reg. DPR 462/01 Rev. 00 Data 07/02/2020 Pag. 10 di 11

15. Contenziosi

Ogni controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente Regolamento sarà di competenza esclusiva del Foro di Roma.

Le spese inerenti successivi accertamenti che dovessero rendersi necessari sono a carico del ricorrente salvo il caso di accoglimento del ricorso.

16. Assistenza

ICOVER si impegna ad assistere il Committente qualora a questi vengano contestate delle responsabilità derivanti dagli esiti delle attività di ispezione condotte da ICOVER.

17. Pubblicità

I dati del cliente che ha commissionato il servizio di ispezione sono inseriti in un apposito registro predisposto da ICOVER.

Una volta ottenuto il certificato/rapporto di ispezione, il Committente può fare riferimento a tale documento a condizione che tale riferimento avvenga in modo corretto e tale da non indurre in errate interpretazioni come ad esempio riferirsi ad oggetti diversi da quelli verificati o alla certificazione del proprio sistema di gestione per la qualità.

Il cliente può fare riferimento al rapporto di ispezione ottenuto anche attraverso copie (che devono essere complete e non parziali) del rapporto stesso.

Per altre modalità di riferimento alla conformità diverse da quanto sopra esposto il cliente dovrà informare ICOVER per ricevere il benestare

18. Condizioni economiche

18.1 Tariffe

Le tariffe che regolano le prestazioni di ICOVER vengono definite nel Tariffario o nell'offerta accettata dal Committente.

Le variazioni delle tariffe vengono notificate ai Committenti che sono già sottoposti al sistema di controllo con comunicazione del nuovo tariffario o della nuova offerta, per le prestazioni non ancora assolte, trasmesso a mezzo di lettera raccomandata A.R. o mezzi equivalenti.

Il cliente ha il diritto di rinunciare al servizio entro 15 giorni dalla data di ricezione della notifica di variazione.

Al Committente che si avvalga del diritto di rinuncia nei due mesi di residua validità del contratto successivi alla comunicazione, vengono praticate le tariffe antecedenti alle variazioni.

18.2 Condizioni di pagamento

Le tariffe relative alle prestazioni di ICOVER devono essere versate con le modalità stabilite dal Tariffario o dall'offerta.

Inoltre nel caso di interruzione dell'attività ispettiva, qualsiasi ne sia la causa, al committente saranno fatturate le prestazioni e i costi sostenuti sino al momento dell'interruzione.

19. Normativa di riferimento

Di seguito è riportata la normativa di riferimento.

UNI CEI EN ISO/IEC 17020 :2012

"Valutazione della conformità – Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni"

UNI CEI EN ISO/IEC 17000 :2005

[&]quot;Normazione ed attività connesse – Vocabolario generale"



Reg. DPR 462/01 Rev. 00 Data 07/02/2020 Pag. 11 di 11

- UNI EN ISO 9000:2015
- "Sistemi di gestione per la qualità. Fondamenti e terminologia"
- UNI EN ISO 19011 :2011
- "Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione per la qualità e/o di gestione ambientale"
- Regolamento ACCREDIA RG-01
- "Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione e Ispezione Parte Generale"
- Regolamento ACCREDIA RG-01-04
- "Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Ispezione"
- ILAC P10 ILAC Policy on the Traceability of Measurement Results
- ILAC P15 Application of ISO/IEC 17020:2012 for the Accreditation of Inspection Bodies
- Norme CEI, UNI, EN, ecc. specifiche di riferimento e relative Linee Guida.
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 2001, n. 462 "Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia d'installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi"